

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 840 DEL 10/05/2024

DELIBERAZIONE  
del

***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN MEDICO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE AFFERENTE ALLA DISCIPLINA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE  
Anno Proposta: 2024    Numero Proposta: 827/24

*Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin*

---

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- all'esito del concorso pubblico per il reperimento di dirigenti medici nella disciplina di ginecologia e ostetricia (la cui graduatoria è stata approvata con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Zero n. 179 del 15 marzo 2022) con deliberazione n. 496 del 18 marzo 2022 è stato disposto l'avvio delle procedure per l'assunzione di alcuni medici collocati nella graduatoria che risultavano ancora iscritti alle scuole di specializzazione, mediante il contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo ridotto da perfezionare ai sensi dell'articolo 1, commi 548-bis e 548-ter della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- in adempimento a tale deliberazione, è stato stipulato, tra gli altri, il contratto individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo ridotto con il candidato dr. Davide CALANDRA, previa acquisizione delle linee di indirizzo del consiglio della scuola di specializzazione dell'università di Chieti-Pescara pervenute con nota acquisita al n. 67965 del protocollo dell'Azienda il giorno 29 luglio 2022 nonché previa stipula di appositi accordi tra l'università interessata e la Regione, approvati con deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1353 del 2 novembre 2022;
- l'assunzione del dr. Davide CALANDRA ha avuto decorrenza il 21 novembre 2022 con rapporto di durata prevista di dodici mesi e con assegnazione all'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Santorso;
- su indicazioni del Direttore sanitario, che aveva evidenziato la persistente vacanza di posti a tempo indeterminato di dirigente medico di ginecologia e ostetricia presso l'unità operativa complessa di Santorso e la conseguente esigenza di mantenere in servizio il dr. CALANDRA a temporanea garanzia della continuità di servizio, con precedente deliberazione n. 1939 del 17 novembre 2023 è stata disposta la proroga del contratto di lavoro fino al 20 maggio 2024;
- il Direttore sanitario ha inoltrato l'ulteriore richiesta pervenuta dal Direttore dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia del Presidio ospedaliero di Santorso, per l'ulteriore proroga del termine del contratto a tempo determinato del dr. CALANDRA fino alla specializzazione attesa nella sessione del mese di novembre 2024;
- con note trasmesse all'Università e all'Area sanità e sociale della Regione del Veneto (protocolli n. 16036 del 19 febbraio 2024 e n. 32653 del 5 aprile 2024 nonché protocollo n. 35899 del 16 aprile 2024) l'Azienda ha comunicato la volontà di procedere all'ulteriore proroga del termine del contratto a tempo determinato del dr. CALANDRA fino alla specializzazione, al fine di garantire la definitiva copertura del posto vacante attualmente temporaneamente ricoperto (autorizzato con nota dell'Area sanità e sociale n. 248129 del 31 maggio 2021, in corso di efficacia biennale all'atto della stipula del contratto di lavoro a tempo determinato).

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che il contratto a tempo determinato con presenza ridotta dei medici iscritti alle scuole di specializzazione *“può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica”*;
- il giorno 30 aprile 2024 è stata pubblicata nella gazzetta ufficiale della Repubblica (serie ordinaria, n. 100) la legge 29 aprile 2024, n. 56 recante *“Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 [...]”*; l'articolo 44-bis inserito nel testo del decreto-legge dalla legge di conversione, precisa che il contratto *“può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo*

*specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse*"; l'articolo 1 della legge n. 56 del 2024 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale (e pertanto il giorno 1 maggio 2024);

- è pertanto possibile disporre la proroga del termine del contratto di lavoro in scadenza fino alla specializzazione prevista entro la fine del 2024 (ovvero fino alla data effettiva di acquisizione della specializzazione, non oltre il termine di dodici mesi di durata complessiva della proroga del rapporto);
- il rapporto di lavoro a tempo determinato del dr. Davide CALANDRA resta disciplinato dal contratto individuale di lavoro già sottoscritto – le cui clausole recepiscono quanto previsto dall'articolo 86 del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 23.1.2024 - e dalle indicazioni già acquisite dal consiglio della scuola di specializzazione in merito agli ambiti di autonomia e agli obblighi formativi previsti per il completamento degli studi di specializzazione;
- l'acquisizione del titolo di specializzazione che interviene nel corso della durata del contratto a tempo determinato comporta il definitivo inquadramento del medico specializzando in qualità di dirigente medico nella disciplina prevista dal bando del concorso pubblico mediante stipula di nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Precisato che:

- la proroga del termine del contratto di lavoro a tempo determinato del quale trattasi è coerente agli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale previsti dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 22 del 16 gennaio 2024;
- si richiama il limite di spesa previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026 adottato in via definitiva con deliberazione n. 102 del 24 gennaio 2024 e facente parte del Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 adottato con deliberazione n. 159 del 29 gennaio 2024.

Visti e richiamati:

- l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di forme flessibili di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in tema di contratto di lavoro a tempo determinato con impegno orario ridotto sottoscritto con i medici iscritti alle scuole di specializzazione, nel testo in vigore a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 44-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, introdotto dalla legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56;
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Capo III, che detta la disciplina del lavoro a tempo determinato;
- l'articolo 86 del C.C.N.L. dell'area sanità sottoscritto il 23.1.2024 in tema di contratto individuale di lavoro e di assunzioni a tempo determinato dei dirigenti iscritti alle scuole di specializzazione;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 22 del 16 gennaio 2024;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026 approvato con nota dell'Area sanità e sociale adottato in via definitiva con deliberazione n. 102 del 24 gennaio 2024 e facente parte del Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 adottato con deliberazione n. 159 del 29 gennaio 2024.

Per quanto sopra il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di adottare i provvedimenti indicati nelle premesse in merito alla proroga ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del termine del contratto di lavoro a tempo determinato del dr. Davide CALANDRA.

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

### DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni indicate nelle premesse, la proroga ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del termine del contratto di lavoro a tempo determinato con impegno orario ridotto di trentadue ore settimanali del dr. Davide CALANDRA in qualità di medico iscritto all'ultimo anno della scuola di specializzazione afferente alla disciplina di ginecologia e ostetricia;
2. di precisare che la proroga del termine del suddetto contratto di lavoro è disposta fino alla data effettiva di acquisizione della specializzazione (prevista entro il 31 dicembre 2024) e comunque non oltre il termine massimo di dodici mesi e pertanto non oltre il 20 maggio 2025;
3. di dare atto che il rapporto di lavoro del dr. Davide CALANDRA resta disciplinato dal contratto individuale di lavoro già sottoscritto - le cui clausole recepiscono quanto previsto dall'articolo 86 del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 23.1.2024 - e dalle indicazioni già acquisite dal consiglio della scuola di specializzazione in merito agli ambiti di autonomia e agli obblighi formativi previsti per il completamento degli studi di specializzazione;
4. di delegare il Direttore dell'unità operativa complessa di assegnazione ad assumere i provvedimenti organizzativi necessari a garantire la fruizione delle ferie e degli altri istituti contrattuali da parte del dipendente entro il nuovo termine di scadenza del contratto;
5. di confermare che l'acquisizione del titolo di specializzazione che interviene nel corso della durata del contratto a tempo determinato comporta il definitivo inquadramento del medico specializzando in qualità di dirigente medico nella disciplina prevista dal bando del concorso pubblico mediante stipula di nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato;
6. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" alla predisposizione degli atti di esecuzione del presente provvedimento;
7. di precisare che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento rientra nel limite del costo complessivo del personale previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026 approvato con nota dell'Area sanità e sociale adottato in via definitiva con deliberazione n. 102 del 24 gennaio 2024;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.